

Ricorso dell'Association des Aciéries Européennes Indépendantes — European Independent Steelworks Association «EISA» contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 luglio 1987

(Causa 209/87)

(87/C 203/09)

Il 9 luglio 1987, l'Association des Aciéries Européennes Indépendantes — European Independent Steelworks Association «EISA», con gli avvocati Michel Waelbroeck e A. Vandencastele, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, del foro di Lussemburgo, 34, rue Philippe II, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione n. 1433/87/CECA della Commissione, del 20 maggio 1987 ⁽¹⁾, relativa alla trasformazione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna all'interno del mercato comune,
- condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti invocati

Sviamento di potere:

- Con la decisione impugnata, la Commissione concede aiuti (vedi il terzo considerando) senza rispettare le norme formali e sostanziali contemplate dal trattato CECA (articoli 54-56), mentre l'articolo 58 del trattato CECA che la Commissione pretende di applicare, lungi dal consentire la concessione di aiuti, mira a fornire alla Commissione i mezzi per gestire una crisi imponendo sacrifici alle imprese.
- Tali aiuti arrecano pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo di equilibrio di cui all'articolo 58 del trattato CECA così come è stato inteso dalla Commissione stessa all'atto dell'istituzione delle quote c.d. «di consegna» con la decisione n. 1831/81/CECA. Tale pregiudizio è aggravato dal fatto che la Commissione lascia alle sole imprese la responsabilità di decidere per quale trimestre, per quale tipo di prodotto e in quale misura esse faranno uso delle possibilità di conversione offerte. Conferendo, per giunta, efficacia retroattiva alla sua decisione, la Commis-

sione fa sì che l'effetto globale dell'applicazione della decisione impugnata su tre trimestri venga avvertito nel terzo trimestre 1987.

- La Commissione ha utilizzato i poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 18 della decisione n. 3485/85/CECA per trasferirne la gestione alle imprese.
- La Commissione utilizza i poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 18 della decisione n. 3485/85/CECA per modificare i fondamenti stessi del regime delle quote, senza consultazione del comitato consultivo e senza parere conforme del Consiglio.
- La Commissione ha fatto uso dei poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 18 della decisione n. 3485/85/CECA senza rispettare i limiti posti alla sua azione dai principi generali del diritto comunitario e ciò al fine di conseguire un obiettivo diverso da quello per il quale tali poteri le sono stati riconosciuti.

Ricorso della SA Cockerill Sambre contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 luglio 1987

(Causa 214/87)

(87/C 203/10)

Il 13 luglio 1987, la SA Cockerill Sambre, con gli avvocati M. Waelbroeck e A. Vandencastele, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, del foro di Lussemburgo, 34, rue Philippe II, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione n. 1433/87/CECA della Commissione, del 20 maggio 1987 ⁽¹⁾, relativa alla trasformazione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna all'interno del mercato comune,
- condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti invocati

I mezzi e principali argomenti sono identici a quelli della causa 209/87.

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 37.

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 37.